

## Statuto della Società Felina Ticinese

- Art. 1 Nome - Campo di Attività - Durata - Sede
- Art. 2 Scopo
- Art. 3 Mezzi
- Art. 4 Adesione alla FFH e alla FIFe
- Art. 5 Soci
- Art. 6 Domanda di ammissione e periodo di prova
- Art. 7 Perdita della qualità di socio
- Art. 8 Obblighi finanziari
- Art. 9 Esclusione della responsabilità finanziaria dei soci
- Art. 10 Esclusione alla partecipazione del patrimonio sociale
- Art. 11 Organizzazione
- Art. 12 Assemblea ordinaria dei soci
- Art. 13 Assemblea straordinaria dei soci
- Art. 14 Composizione dell'assemblea dei soci
- Art. 15 Competenze dell'assemblea dei soci
- Art. 16 Direzione del dibattito
- Art. 17 Termini
- Art. 18 Decisioni
- Art. 19 Diritto al voto
- Art. 20 Comitato
- Art. 21 Competenze del comitato
- Art. 22 Rappresentanza
- Art. 23 Sedute e decisioni del comitato
- Art. 24 Commissione Tecnica (CT)
- Art. 25 Competenze della Commissione Tecnica
- Art. 26 Revisore dei conti
- Art. 27 Controllori d'allevamento
- Art. 28 Sottosezioni
- Art. 29 Potere disciplinare
- Art. 30 Competenze
- Art. 31 Procedura
- Art. 32 Ricorsi
- Art. 33 Retribuzione
- Art. 34 Risorse
- Art. 35 Anno sociale
- Art. 36 Modifiche statutarie
- Art. 37 Scioglimento
- Art. 38 Destinazione dei beni
- Art. 39 Entrata in vigore

### Art. 1 Nome - Campo di attività - Durata - Sede

Con il nome "Società Felina Ticinese, SFT" è costituita una società ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero.

Il campo di attività si estende al cantone Ticino e al cantone dei Grigioni.

La sua durata è illimitata.

La sua sede è presso il domicilio del suo presidente.

## Art. 2 Scopo

La Società Felina Ticinese ha per scopo:

- a) di sviluppare l'interesse per i gatti di qualsiasi categoria e per la loro protezione;
- b) di promuovere l'allevamento dei gatti di razza;
- c) di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché i gatti vengano meglio accettati e curati;
- d) di incrementare l'informazione in connessione con i gatti (cure, igiene, malattie, carattere, ecc.);
- e) di mantenere il legame fra i suoi soci, da una parte, e la Federazione Felina Elvetica (FFH) ed i suoi membri, dall'altra.

## Art. 3 Mezzi

Lo scopo della Società Felina Ticinese viene raggiunto tramite:

- a) contatto fra i soci ;
- b) conferenze, propaganda, istruzione;
- c) interventi presso le autorità e i mass-media;
- d) esposizioni;
- e) interventi educativi atti a svegliare l'interesse e l'amore per i gatti.

## Art. 4 Adesione alla FFH e alla FIFe

La Società Felina Ticinese dichiara di aderire alla Federazione Felina Elvetica (FFH), nonché alla Federazione Internazionale Felina (FIFe), delle quali riconosce ed accetta gli statuti e i regolamenti in vigore.

Gli allevatori di gatti di razza, soci della SFT, si impegnano ad iscrivere i loro gatti al solo Libro delle Origini Elvetico (LOH) riconosciuto dalla FFH.

Essi possono usufruire, tramite la SFT, delle prestazioni della FIFe, FFH e LOH solo in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

## Art. 5 Soci

La società è composta da soci:

- onorari: il titolo di socio onorario può essere attribuito dall'assemblea dei soci a persone che abbiano reso grandi servizi alla società, rispettivamente alla causa felina;
- attivi: tutti i soci domiciliati in Svizzera o in un Paese dove non esista una federazione felina affiliata alla FIFe;
- giovani: tutti i soci con meno di 18 anni;
- simpatizzanti: tutti i soci domiciliati all'estero che, per decisione della FIFe, devono adempiere ai loro obblighi ed usufruire dei loro diritti nella federazione felina del loro Paese.
- 

Un socio della SFT iscritto contemporaneamente a più sezioni della FFH deve designare la sezione nella quale intende esercitare i suoi diritti: diritto di designare i delegati della propria sezione, di essere designato come delegato, di rappresentare la propria sezione, di essere titolare di affisso, di iscrivere dei gatti al LOH e al RIEX, di partecipare alle esposizioni, ecc.

## Art. 6 Domanda di ammissione e periodo di prova

Il candidato deve inoltrare una domanda scritta al presidente.

La candidatura va presentata alla successiva seduta del comitato, il quale dopo averne presa visione può decidere l'ammissione del nuovo socio oppure rifiutarla, se sarà il caso, senza indicarne il motivo.

In caso di accettazione, da parte del comitato, il candidato diventa socio a pieno diritto solo dopo il pagamento della quota sociale.

Il nuovo socio deve ricevere, oltre agli statuti ed ai regolamenti, tutte le informazioni necessarie a permettergli una corretta attività societaria.

In casi dubbiosi il comitato può chiedere al candidato di fornire garanzie sulle buone intenzioni, ed eventualmente di accettarlo per un periodo di prova.

Un socio nel periodo di prova fruisce di tutti i diritti statutari salvo essere eletto e di esercitare il diritto di voto.

La durata del periodo di prova è decisa dal comitato e comunicato per iscritto all'interessato.

#### Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio della Società Felina Ticinese si perde:

- a) per dimissione, che deve essere inoltrata per iscritto entro la fine dell'anno sociale. Il socio resterà vincolato ai suoi obblighi fino al giorno in cui la sua uscita sarà effettiva;
- b) per espulsione;
- c) per il mancato pagamento della quota annuale malgrado un richiamo per lettera raccomandata.

#### Art. 8 Obblighi finanziari

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali fissate dall'assemblea dei soci. I soci onorari non sono obbligati al pagamento delle quote sociali.

#### Art. 9 Esclusione della responsabilità finanziaria dei soci

I soci non sono ritenuti personalmente responsabili degli impegni finanziari contratti dalla Società Felina Ticinese.

#### Art. 10 Esclusione alla partecipazione del patrimonio sociale

I soci dimissionari o espulsi non hanno nessun diritto al patrimonio sociale.

#### Art. 11 Organizzazione

Gli organi della Società Felina Ticinese sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato;
- c) la commissione tecnica;
- d) i revisori dei conti.

La durata delle funzioni è di due anni. I loro titolari sono immediatamente rieleggibili.

#### Art. 12 Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea dei soci è l'autorità suprema dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno e deve avere luogo entro i primi tre mesi dell'anno.

#### Art. 13 Assemblea straordinaria dei soci

Le assemblee straordinarie dei soci sono convocate su decisione del comitato o su domanda scritta e indicazione dell'ordine del giorno, di almeno un quinto dei soci.

#### Art. 14 Composizione dell'assemblea dei soci

L'assemblea è composta dai soci onorari, attivi, simpatizzanti e giovani.

#### Art. 15 Competenze dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci:

- designa gli scrutatori e, in caso di necessità, il presidente e il segretario della seduta;
- si pronuncia sulla stesura del verbale dell'ultima assemblea;
- si pronuncia del rapporto annuale del presidente;
- si pronuncia sui conti, dopo aver sentito il rapporto dei revisori;
- si pronuncia sul budget;
- si pronuncia sulla gestione del comitato;
- si pronuncia sulla gestione della commissione tecnica;
- si pronuncia sul rapporto dei controllori di allevamento;
- elegge il presidente dell'associazione, gli altri membri del comitato, i revisori dei conti;
- delibera sulle proposte che gli vengono presentate e sulle trattande iscritte all'ordine del giorno;
- fissa l'importo delle quote sociali;
- si pronuncia in materia disciplinare allorquando è riservata alla sua competenza;
- emana i regolamenti d'applicazione degli statuti, che non possono derogare agli stessi.

#### Art. 16 Direzione del dibattito

L'assemblea dei soci è presieduta e diretta dal presidente della SFT o, in caso di impedimento, dal vice presidente o da ogni persona designata dall'assemblea.

#### Art. 17 Termini

La data dell'assemblea dei soci deve essere comunicata almeno con due settimane di anticipo.

Le proposte dei soci devono pervenire al comitato almeno trenta giorni prima dell'invio delle comunicazioni.

L'ordine del giorno e le proposte devono essere comunicati ai soci contemporaneamente alla convocazione per l'assemblea dei soci.

Questi termini sono applicabili tanto all'assemblea ordinaria quanto alle assemblee straordinarie.

#### Art. 18 Decisioni

Ogni assemblea dei soci convocata conformemente agli statuti delibera validamente, qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto.

Le sue decisioni sono acquisite alla maggioranza semplice dei voti espressi, tuttavia, per pronunciare un'espulsione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi. Un'astensione è considerata un voto non espresso.

Gli articoli 36 (modifiche agli statuti) e 37 (scioglimento) sono riservati.

Le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che un socio ne domandi il voto a scrutinio segreto.

Nessuna decisione può essere presa su una trattanda non prevista dall'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci fissa la data dell'entrata in vigore delle sue decisioni, essa può delegare questo diritto al comitato.

#### Art. 19 Diritto di voto

Ogni socio onorario o attivo ha diritto di parola e di voto.

I soci simpatizzanti e giovani hanno diritto di parola ma non di voto.

Il socio non in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso o fatto oggetto di una sanzione, anche se ha presentato un ricorso, non può né esercitare il diritto di voto né essere eletto.

#### Art. 20 Comitato

La SFT è diretta e amministrata da un comitato composto:

- dal presidente;
- dal vice presidente;
- dal segretario;
- dal tesoriere;
- come pure da uno fino a tre membri, secondo necessità.

I componenti il comitato, ad eccezione dei membri, devono essere domiciliati nel canton Ticino.

#### Art. 21 Competenze del Comitato

Il Comitato, organo direttivo della SFT, ha per compito di occuparsi di tutto quanto in modo generale concerne ed interessa la società e di rappresentarla.

Esercita la sua attività conformemente agli statuti ed applica le decisioni dell'assemblea dei soci.

Sceglie ed incarica le persone che compongono la commissione tecnica.

Dispone e può esercitare il diritto di veto nei confronti delle decisioni prese dalla commissione tecnica e dalle sottosezioni.

Sostituisce nella sua funzione un membro del comitato, ad esclusione del presidente, in caso costui sia impedito a terminare il periodo del suo mandato, sia con un proprio membro che con un socio incaricato ad interim fino alla prossima assemblea dei soci.

#### Art. 22 Rappresentanza

La SFT è vincolata dalla firma:

- a) per la gestione: la firma del presidente, o in caso di suo impedimento del vice presidente, e di un membro del comitato;
- b) per le finanze: firma individuale del tesoriere per il conto postale, firma del presidente, o in caso di suo impedimento del vice presidente, e del tesoriere per il conto bancario.

#### Art. 23 Sedute e decisioni del comitato

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di tre dei suoi membri.

Prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è il presidente a decidere.

#### Art. 24 Commissione Tecnica (CT)

La Commissione Tecnica è composta da persone scelte secondo la loro competenza, in particolar modo da:

- i delegati delle sottosezioni;
- il (i) controllore (i) di allevamento;
- il consulente d'allevamento;
- il redattore responsabile del giornale della società;
- il responsabile del materiale;
- il responsabile delle attività protezionistiche;
- qualsiasi persona incaricata dal comitato o dalla commissione tecnica di una funzione ad hoc.

I suoi membri restano in carica per la durata indicata dall'art. 11; tuttavia per rinuncia prima della scadenza del mandato o per seri motivi, essi possono essere sostituiti oppure cambiati di funzione.

I membri del comitato fanno parte integrale della commissione tecnica.

Essa è convocata e diretta dal presidente della SFT, in caso di impedimento da un membro del comitato. Un terzo dei suoi membri può richiederne la convocazione.

#### Art. 25 Competenze della commissione tecnica

La commissione tecnica è incaricata di pronunciarsi su tutte le questioni tecniche e a gestirne l'applicazione, relativamente a:

- l'allevamento felino;

- il coordinamento delle attività delle sottosezioni;
- le esposizioni e le manifestazioni della società;
- emana i regolamenti d'applicazione degli statuti, che non possono derogare agli stessi;
- emana i regolamenti delle sottosezioni, che non possono derogare agli statuti.

Essa può, nell'ambito delle sue competenze e alla maggioranza dei membri presenti, prendere delle decisioni impegnative per la società.

Prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è il presidente della seduta a decidere.

Tuttavia, queste decisioni entrano in vigore solo dopo ratifica da parte dell'assemblea dei soci, se il comitato fa uso del suo diritto di veto.

#### Art. 26 Revisori dei conti

L'assemblea dei soci nomina due revisori dei conti e uno o due supplenti incaricati di sottometerle ogni anno un rapporto sui conti che le vengono presentati. I revisori hanno il diritto di esigere in ogni tempo la presentazione dei libri e dei documenti contabili e di verificare il saldo della cassa.

#### Art. 27 Controllori d'allevamento

Il comitato nomina uno o più controllori, al massimo uno per ogni sottosezione. Essi sono incaricati il buon funzionamento degli allevamenti ed il rispetto delle regole stabilite in questo settore, emanate sia dalla FFH che dalla commissione tecnica.

#### Art. 28 Sottosezioni

Secondo le possibilità verranno istituite delle sottosezioni regionali.

I responsabili delle sottosezioni vengono nominati dal comitato; essi restano in carica per la durata indicata dall'art. 11.

Tuttavia possono essere destituiti dal loro incarico dietro richiesta scritta e motivata di almeno i tre quarti dei soci domiciliati nella regione dove si estende l'attività della sottosezione interessata.

Il programma di attività viene approvato dalla commissione tecnica e deve rispettare il budget stabilito dall'assemblea.

Le attività delle sottosezioni sono aperte a tutti i soci e sono regolate dal relativo regolamento emanato dalla commissione tecnica.

#### Art. 29 Potere disciplinare

Il potere disciplinare è affidato al comitato, che decide su tutte le infrazioni a statuti e regolamenti della società e su ogni comportamento che porti pregiudizio alla stessa.

Agisce su denuncia o d'ufficio.

Un membro ricusato per motivi personali, citato personalmente davanti al comitato, non può partecipare alla procedura disciplinare. Il comitato delibera sui casi di ricusazione.

#### Art. 30 Competenze

Il comitato può pronunciare le seguenti sanzioni:

- l'ammonimento scritto;
- il deferimento di un socio al comitato centrale della FFH;
- la sospensione provvisoria dalle attività societarie, per un periodo massimo di sei mesi;
- l'interdizione di assumere una funzione, per un periodo massimo di due anni;
- l'espulsione.

### Art. 31 Procedura

Il comitato istruisce l'inchiesta e può delegare a questo scopo uno o più dei suoi membri.

La persona posta in causa ha il diritto di essere ascoltata.

Il comitato può ricorrere a ogni mezzo lecito per l'accertamento dei fatti ed in particolare all'audizione delle persone interessate e dei testimoni, alla designazione di esperti, alla raccolta di documentazione.

### Art. 32 Ricorsi

Ad eccezione dell'ammonimento e del deferimento alla FFH, le altre sanzioni possono essere oggetto di un ricorso all'assemblea dei soci, entro il termine di un mese partendo dal giorno in cui la decisione è stata inviata per lettera raccomandata.

Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che nella sua decisione il comitato non decida altrimenti. L'effetto sospensivo non può essere soppresso nel caso dell'espulsione.

L'assemblea dei soci decide in ultima istanza a scrutinio segreto, dopo aver ascoltato un rapporto del comitato e la persona sanzionata se questa lo richiede.

La decisione dell'assemblea è definitiva e non può dar luogo ad una azione giuridica. Sono inoltre riservate le disposizioni degli statuti della FFH.

### Art. 33 Retribuzione

Tutte le funzioni esercitate in seno alla SFT lo sono a titolo grazioso.

Le persone incaricate di una funzione dall'assemblea dei soci, dal comitato e dalla commissione tecnica, sono rimborsate dalla cassa delle spese vive occasionate dall'esercizio della loro funzione.

### Art. 34 Risorse

Le risorse della SFT sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da doni e legati;
- dalle sovvenzioni che le possono essere accordate;
- da tutti gli altri incassi provenienti dalle sue attività sociali;
- dai redditi del patrimonio;
- dai benefici derivanti da esposizioni, una riserva adeguata dovrà essere prevista come fondo per future esposizioni.

### Art. 35 Anno sociale

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre.

### Art. 36 Modifiche statutarie

Gli statuti non possono essere modificati che da un'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria.

Le convocazioni devono menzionare il testo delle modifiche proposte.

Per modificare gli statuti è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati all'assemblea.

Tuttavia, per modificare gli scopi sociali (art. 2), deve essere convocata un'assemblea dei soci appositamente a questo scopo, trenta giorni prima e per lettera raccomandata; l'assemblea può deliberare validamente alla presenza di almeno i tre quarti dei soci iscritti.

### Art. 37 Scioglimento

Lo scioglimento della Società Felina Ticinese non può essere deciso che da un'assemblea dei soci convocata appositamente a questo scopo per lettera raccomandata trenta giorni prima e riunente almeno i tre quarti dei soci.

Se questa prima assemblea non raggiungesse il quorum, sarà prevista una seconda assemblea, convocata venti giorni prima, che delibera alla maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 38 Destinazione dei beni

In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci decide sulla sorte del patrimonio sociale.

Art. 39 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore alla fine dell'assemblea che li ha adottati. Essi sostituiscono quelli dell'11 febbraio 1982.

I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea dei soci tenutasi a Noranco il 25 febbraio 1983.